

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RIBERA

ART. 1- OGGETTO

Il presente capitolato disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei seguenti beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

I beni di che trattasi consistono in:

- 1) due appezzamenti di terreno**, di complessivi mq.20.000 circa, distinti in catasto al Fg.76, partt.93, 100;
- 2) due appezzamenti di terreno**, di complessivi mq.71.284, in località Montesara e Maenza, distinti rispettivamente in catasto al Fg.76, partt.47, 48, 51, 52, 53, 57, 107, 118, 42, 43, 44, 45, 54, 56, 128, 129, **con due fabbricati rurali**, e al Fg.94, partt.49, 54, in località Maenza;
- 3) un appezzamento di terreno**, di complessivi mq.2.880, **con fabbricato rurale** di mq.50, in località Montesara, distinto in catasto al Fg.77, part.35.

Presso l'Ufficio beni confiscati dell'Ente è possibile consultare tutta la documentazione inerente i beni immobili confiscati alla mafia da concedere a terzi oggetto del presente capitolato.

ART. 2 -FINALITA'

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 3 UTILIZZO DEI BENI

I beni saranno concessi per essere destinati a finalità sociali e per un utilizzo agricolo.

I progetti di utilizzazione dei terreni potranno contenere diverse previsioni colturali.

I fabbricati di pertinenza potranno essere utilizzati per la produzione e la lavorazione di prodotti agricoli.

ART. 4 CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Responsabile dell'Ufficio beni confiscati previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'avviso pubblico.

La concessione in uso a terzi dei beni, da parte della Giunta Municipale, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che sarà allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto prevederà, oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ART. 5 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

La richiesta di concessione dei beni da concedere di cui all'art. 1 del presente capitolato, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.

La richiesta deve essere compilata, in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Comune di Ribera Ufficio Protocollo Generale.

In caso di richieste avanzate da più soggetti, la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata dall'Amministrazione comunale, individuerà il concessionario sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico. Le Ditte partecipanti verranno avvisate sulla data di espletamento della gara successivamente alla nomina della Commissione da parte dell'Amministrazione.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Nel capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, 'dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- o) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Ribera in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Ribera";
- p) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Ribera in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Ribera;
- q) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La durata della concessione sarà di anni 20 (venti) ed è rinnovabile con procedura semplificata.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Ribera almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art 10 del presente Capitolato.

ART. 8- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 9 - CONTROLLI

E' rimesso al Responsabile dell'Ufficio beni confiscati, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto.

Il Responsabile dell'Ufficio beni confiscati verifica annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Responsabile dell'Ufficio beni confiscati può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 10 - POTERE SANZIONATORIO

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessori o risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.

c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, al sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso;

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile dell'Ufficio beni confiscati che ne curerà l'istruttoria.

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giovanni Colletti)

F.to IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Ing. Salvatore Ganduscio)